

Pescara, 7 settembre 2005
Prot. 2507/05
Lettera informativa n. 14/2005

1) MODIFICHE AL NUOVO REGOLAMENTO DI PRATICA FORENSE

Il Consiglio, nella seduta del 06.09.2005, ha deliberato di modificare il nuovo regolamento della pratica forense negli artt. n. 2, c. 2 al quale va aggiunto il seguente periodo: **“nel computo dei praticanti vanno considerati solo coloro che non hanno ancora conseguito il certificato di compiuta pratica ai fini dell’esame di avvocato”** e n. 4, c. 9 che viene così sostituito ed integrato: **“Il libretto dovrà essere esibito al Consiglio dell’Ordine entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del semestre con l’annotazione del professionista presso il cui studio è stata effettuata la pratica attestante la veridicità delle indicazioni in esso contenute.**

Il mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla scadenza del semestre per l’esibizione del libretto comporterà il mancato riconoscimento del periodo di pratica, salvo comprovate situazioni di assoluta impossibilità a rispettare il termine.

Il periodo della pratica si computa dalla data delle deliberazione con cui il Consiglio ha ordinato l’iscrizione nel registro speciale (art. 4 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37) e si svolge senza soluzione di continuità salvo il caso di sospensione autorizzata dal Consiglio dell’Ordine per un periodo non superiore a sei mesi”.

2) RIFORMA L. 990/69 IN TEMA DI INDENNIZZO DIRETTO

Il Consiglio, nella seduta del 6.9 u.s. ha adottato la seguente delibera:

“Il Consiglio, presa visione dagli organi di stampa del D. legislativo di riforma della L. 990/1969 in tema di indennizzo diretto, licenziato dal Consiglio dei Ministri in data 2.9.05;

considerato che, tra gli altri punti, detto provvedimento prevederebbe che le spese di assistenza legale sarebbero a carico delle compagnie assicuratrici solo nel caso in cui queste ultime non rispettassero i termini di cui alla L. 57/2001;

considerato che la stessa Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 11606 del 31.05.2005, ha affermato il diritto costituzionalmente garantito del danneggiato a farsi assistere da un legale di fiducia sin dal primo atto della procedura, con la conseguenza che, anche nell’ipotesi di bonaria composizione della vertenza, la compagnia assicuratrice deve rimborsare le spese legali;

considerata altresì la complessità della materia, all’interno della quale è impossibile per il comune cittadino esattamente districarsi, avendo peraltro come controparte un soggetto privato e dunque con esclusivo fine di lucro, economicamente potente e particolarmente qualificato;

ritiene

tale disposizione non conforme allo spirito della Costituzione e tale da comprimere sia il principio di uguaglianza tra le parti che il diritto di difesa;

pertanto

invita

il Governo ed il Parlamento a rivalutare la questione e, nel contempo,

invita

il CNF e L’OUA a farsi parte diligente ed ad assumere le opportune iniziative atte ad impedire che tali punti della riforma entrino in vigore così come sopra prospettati.”

3) SEMINARIO SU “L’ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE”

Con riferimento alla lettera informativa n. 12/05 in merito al seminario in oggetto, si porta a conoscenza degli iscritti che il corso sarà effettuato presso la Sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti in Pescara, via Rieti 45, il giorno 30 settembre 2005, dalle ore 9.30 alle 12.30.

Il seminario è gratuito. Necessita la iscrizione perché la partecipazione è limitata ad un numero massimo di 100 professionisti.

La brochure con il programma del seminario e la scheda di iscrizione, allegati alla presente, sono disponibili anche presso la Segreteria dell’Ordine.

Il Consigliere Segretario
Avv. Alberto Migliorati

Il Presidente
Avv. Lucio Stenio de Benedictis